



Comune di Marmirolo

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

TITOLO II°

INDICE

TITOLO II IGIENE DEL TERRITORIO

CAPITOLO 1: SCARICHI IDRICI

- 2.1.1. Insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio
- 2.1.2. Scarichi provenienti da laboratori analisi mediche e simili

CAPITOLO 2: SUOLO

- 2.2.1. Irrigazioni
- 2.2.2. Terreni non edificati
- 2.2.3. Spargimento di liquami a scopo agricolo
- 2.2.4. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi
- 2.2.5. Serbatoi
- 2.2.6. Condotti di collegamento
- 2.2.7. Zone di carico e scarico
- 2.2.8. Svuotamento delle opere di smaltimento
- 2.2.9. Servizio di svuotamento
- 2.2.10. Norma transitoria

CAPITOLO 3: ACQUE SUPERFICIALI

- 2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque
- 2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate
- 2.3.3. Bacini artificiali, recipienti
- 2.3.4. Acque meteoriche
- 2.3.5. Canali
- 2.3.6. Ordinanze - Prescrizioni

CAPITOLO 4: FOGNATURE

- 2.4.1. Condutture pluviali
- 2.4.2. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
- 2.4.3. Impianti di smaltimento singoli

CAPITOLO 5: INQUINAMENTO DELL'ARIA (Comuni in zona di controllo di cui all'art. 2 della Legge 13/07/1966 n. 615)

- 2.5.1. Ambito della disciplina
- 2.5.2. Impianti termici civili
- 2.5.3. Contenuto di zolfo
- 2.5.4. Camini
- 2.5.5. Impianti termici civili di potenzialità inferiore ai 100.000 kcal/h e di imprese artigiane e commerciali
- 2.5.6. Focolari
- 2.5.7. Caratteristiche dei camini
- 2.5.8. Ordinanze contingibili ed urgenti

- 2.5.9. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento
- 2.5.10. Sistemi di lavaggio e pulizia
- 2.5.11. Camini negli insediamenti produttivi
- 2.5.12. Autorizzazione all'impiego di combustibili
- 2.5.13. Attività che usano solventi organici
- 2.5.14. Altre fonti di emissioni (artigiani, commercianti, ecc.)
- 2.5.15. Divieto di combustione all'aperto

CAPITOLO 6: INQUINAMENTO DELL'ARIA (Comuni fuori zona di controllo di cui all'art. 2 della Legge 13/07/1966 n. 615)

- 2.6.1. Ambito della disciplina
- 2.6.2. Impianti termici civili
- 2.6.3. Focolari
- 2.6.4. Deficienze strutturali degli impianti
- 2.6.5. Caratteristiche dei camini
- 2.6.6. Innalzamento dei camini
- 2.6.7. Ordinanze contingibili ed urgenti
- 2.6.8. Altre attività
- 2.6.9. Camini di impianti termici
- 2.6.10. Sistemi di lavaggio e pulizia
- 2.6.11. Divieto di combustione all'aperto
- 2.6.12. Veicoli con motore diesel

CAPITOLO 7: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- 2.7.1. Nuovi insediamenti produttivi, ristrutturazioni, nuovi impianti
- 2.7.2. Comunicazione preventiva di attività
- 2.7.3. Industrie insalubri
- 2.7.3.1. Classificazione
- 2.7.3.2. Nuovi insediamenti produttivi
- 2.7.3.3. Lavorazioni insalubri di prima classe
- 2.7.3.4. Insediamenti esistenti
- 2.7.3.5. Pericolo di esplosioni, incendi, sviluppo di gas tossici e pericolosi
- 2.7.3.6. Ordinanza del Sindaco
- 2.7.4. Tossici ad alto rischio

CAPITOLO 8: RUMORI

- 2.8.1. Campo di applicazione
- 2.8.2. Caratteristiche della strumentazione
- 2.8.3. Modalità generali di misura del rumore
- 2.8.4. Rumore di fondo
- 2.8.5. Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore
- 2.8.6. Tipi di zone
- 2.8.7. Periodi del giorno
- Limiti massimi consentiti
- 2.8.8. Rumore proveniente da sorgenti sonore esterne all'insediamento disturbato
- 2.8.9. Rumore proveniente da sorgenti sonore interne all'edificio sede del locale disturbato
- 2.8.10. Correzioni ai limiti indicati

CAPITOLO 9: VIBRAZIONI

- 2.9.1. Campo di applicazione
- 2.9.2. Modalità di misura
- 2.9.3. Limiti massimi consentiti

CAPITOLO 10: IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

- 2.10.1. Impiego di presidi sanitari con mezzi meccanici
 - 2.10.1.1. Registro di carico e scarico
 - 2.10.1.2. Condizioni in cui il trattamento deve avvenire
 - 2.10.1.3. Modalità di preparazione delle miscele
 - 2.10.1.4. Contenitori usati
- 2.10.2. Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei
 - 2.10.2.1. Autorizzazione
 - 2.10.2.2. Contenuto della richiesta di autorizzazione
 - 2.10.2.3. Colture e dimensioni delle aree da trattare
 - 2.10.2.4. Zone sensibili
 - 2.10.2.5. Segnaletica a terra
 - 2.10.2.6. Base a terra – Preparazione delle miscele
 - 2.10.2.7. Erogazione dei prodotti
 - 2.10.2.8. Intervallo di agibilità

CAPITOLO 11: ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

- 2.11.1. Campo di applicazione
- 2.11.2. Distanze per nuove costruzioni di allevamenti (stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni)
- 2.11.3. Allevamenti esistenti
- 2.11.4. Depositi
- 2.11.5. Caratteristiche delle stalle
- 2.11.6. Porcilaie per suini ad ingrasso e gestazione
- 2.11.7. Stalle per bovini
- 2.11.8. Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali
- 2.11.9. Caratteristiche costruttive delle lagune
- 2.11.10. Caratteristiche costruttive delle vasche
- 2.11.11. Norme particolari
- 2.11.12. Dimensionamento degli stoccaggi per allevamenti avicunicoli e di piccoli animali
- 2.11.13. Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali
- 2.11.14. Utilizzazione a scopo agronomico di letame
- 2.11.15. Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
- 2.11.16. Trasporto di liquami di origine animale
- 2.11.17. Deroghe e criteri di attuazione

CAPITOLO 1

SCARICHI IDRICI

2.1.1. Insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio

Le categorie di insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio, come definiti dalla normativa vigente assimilabili agli insediamenti produttivi, sono le seguenti:

- 1) lavanderie e tintorie abiti
- 2) stazioni di servizio, autofficine, autolavaggi, carrozzerie
- 3) autorimesse, concessionarie auto, autotrasportatori
- 4) studi e laboratori fotografici e radiografici
- 5) impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, ivi compresi centri di raccolta di rifiuti ed autoveicoli in disuso
- 6) laboratori di analisi
- 7) laboratori annessi alla vendita di prodotti alimentari
- 8) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o polverose
- 9) tipografie e centri stampa in genere
- 10) mense, ristoranti e cucine con potenzialità maggiore a 300 posti/die.

2.1.2. Scarichi provenienti da laboratori analisi mediche e simili

Gli scarichi provenienti da laboratori analisi mediche e simili vanno sottoposti a disinfezione.

CAPITOLO 2

SUOLO

2.2.1. Irrigazioni

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti od inconvenienti igienici di qualsiasi natura.

Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse, quando ciò costituisce pregiudizio per la salubrità della costruzione stessa e possa derivare umidità ai muri delle abitazioni.

2.2.2. Terreni non edificati

I terreni non occupati da fabbricati situati nel centro urbano qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati liberi da impaludamenti, inquinamenti e rifiuti di qualsiasi genere dai proprietari, ovvero da coloro che ne hanno la disponibilità. A tal fine essi devono provvederli dei necessari canali di scolo ed altre opere idonee che devono essere mantenute in buono stato di efficienza secondo le consuetudini e codice civile.

2.2.3. Spargimento dei liquami a scopo agricolo

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico di origine animale, è consentito con le modalità di seguito fissate.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui alla Legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 ed alla normativa regionale in materia.

E' consentito lo spargimento delle deiezioni di animali non infetti non sottoposte a pretrattamento, liquide e solide, purché corrispondenti ad un carico non superiore a 40 g/ettaro di peso vivo di bestiame o ad un carico di inquinanti equivalenti in caso di liquami sottoposti a processo fermentativo, solo in terreni di proprietà o disponibili per contratto d'uso o per concessione spargimento liquami.

In considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il Sindaco, su parere dell'E.R., potrà indicare un rapporto peso animale/ettaro inferiore a quello riportato, differenziando altresì il carico derivante dai suini da quello derivante dai bovini.

Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana.

Ogni stalla deve essere dotata di un sistema di raccolta in materiale impermeabile per il contenimento delle deiezioni liquide e solide, avente caratteristiche riconosciute idonee dal Servizio Igiene dell'U.S.S.L.

Quando il numero di animali di grossa taglia supera l'entità di 10, i mezzi di accumulo devono avere una capacità di contenimento di almeno 180 giorni.

Nel caso in cui le case di abitazione siano vicine ai terreni, al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione di eseguirà a seconda degli usi agricoli della zona, su indicazione dell'Autorità Sanitaria.

A distanza minore di 200 metri dalle abitazioni sono vietati lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori.

Lo spargimento deve essere subito seguito da aratura, fatta eccezione per le colture a prato stabile.

E' vietato lo spandimento su terreni allagati, con forte permeabilità, in presenza di falda poco profonda ed in vicinanza di pozzi.

Di ogni scavo abusivo il Sindaco ingiunge, entro i termini e le modalità prefissate, la rimozione e la bonifica dei luoghi.

In caso di inadempienza il Sindaco provvede d'ufficio a spese del proprietario.

2.2.4. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi

I fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi sono classificati e disciplinati secondo le disposizioni di legge.

Da essi sono escluse tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici.

2.2.5. Serbatoi

Al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo i nuovi serbatoi di prodotti inquinanti non infiammabili devono essere collocati preferibilmente fuori terra.

I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, di capacità almeno corrispondente alla capacità utile del serbatoio più voluminoso, realizzate con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici interne impermeabili alle stesse e superfici esterne impermeabili all'acqua.

Le vasche non possono essere munite di condotti di scarico.

I nuovi serbatoi interrati, contenenti sostanze o prodotti infiammabili, devono prevedere una struttura di contenimento esterna atta al contenimento di eventuali fuoriuscite del liquido riconosciute idonee dal Servizio Igiene dell'U.S.S.L.

Eventuali diverse soluzioni dovranno avere requisiti di sicurezza equivalenti rispetto ad eventuali perdite, a giudizio del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

Devono essere fatti controlli periodici a cura dei proprietari.

Per quanto riguarda l'esistente, possono, da parte del Sindaco su parere dell'E.R. essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute.

I serbatoi interrati, installati da più di 15 anni, vanno sottoposti a controllo.

È fatto obbligo ai proprietari dei serbatoi esistenti di fornire, su richiesta dell'E.R., la descrizione delle caratteristiche costruttive e d'uso.

Gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro custodito dal proprietario in loco.

Per quanto riguarda i serbatoi di combustibile concernenti gli impianti di riscaldamento per civili abitazioni per le nuove installazioni vanno adottate le prescrizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto per la Sicurezza e Prevenzione Incendi. Per gli esistenti si deve provvedere e documentare a cura del proprietario l'esecuzione di controlli sulla tenuta a 15 anni dall'installazione e ogni ulteriori 5 anni.

2.2.6. Condotti di collegamento

I condotti fissi o mobili di collegamento tra i recipienti ed i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze o prodotti contenenti sostanze, di cui alla Direttiva del Consiglio n. 80/68/CEE, devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento delle sostanze o prodotti medesimi nelle vasche di contenimento o in altre aventi caratteristiche analoghe: le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche.

Le opere di cui sia prevista o venga prescritta la realizzazione devono essere realizzati a cura degli interessati.

2.2.7. Zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico di sostanze o prodotti contenenti sostanze di cui alla Direttiva del Consiglio n. 80/68/CEE, comunque accumulati o stoccati, devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento ad idonei impianti di recupero e/o di depurazione.

È vietato accumulare negli insediamenti produttivi in spazi aperti materiali disgregati polverosi, idrosolubili o evaporabili, salvo vengano realizzate opere idonee ad evitare la dispersione e a consentirne la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque di dilavamento.

2.2.8. Svuotamento delle opere di smaltimento

Lo svuotamento dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico in modo che il travaso delle materie luride avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna, né dispersione o esalazione.

Tutte le operazioni di svuotamento e trasporto dei materiali espurgati devono essere effettuate entro le prime ore del mattino.

In ogni caso si deve evitare molestia ai vicini con rumori eccessivi o in altro modo.

In caso di tracimazione delle fosse settiche e dei pozzi neri, il Sindaco ne ingiunge lo svuotamento immediato, provvedendo, in caso di omissione da parte degli interessati, all'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti.

2.2.9. Servizio di svuotamento

Gli svuotamenti degli impianti singoli di smaltimento potranno essere effettuati solo da Ditte debitamente autorizzate.

Chi intenda intraprendere il Servizio Pubblico di espurgo degli impianti singoli dovrà ottenere dal Sindaco una speciale autorizzazione che verrà rilasciata su conforme parere favorevole dell'U.S.S.L.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata al Sindaco corredata da:

- documentazione relativa ai mezzi impiegati per il servizio, ed ai luoghi di deposito degli stessi;
- documentazione relativa agli impianti ove vengono trasportati i materiali espurgati, per il trattamento e lo smaltimento finale.

2.2.10. Norma transitoria

Le situazioni non conformi al presente capitolo dovranno essere adeguate entro tre anni dalla entrata in vigore del regolamento.

CAPITOLO 3

ACQUE SUPERFICIALI

2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque

Il Sindaco, qualora il Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. o l'Ufficio Tecnico del Comune accertino l'esecuzione di lavori e di opere che ostacolino il naturale deflusso delle acque o che comunque possano modificare il livello nonché le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, prende i provvedimenti di sua competenza.

2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate

È vietato l'uso, a qualsiasi titolo, per le persone e per gli animali di acque sporche, infette, alterate ed in qualsiasi modo pericolose.

Il Sindaco provvede a segnalare con appositi cartelli tali acque nel territorio comunale, su proposta dell'E.R.

2.3.3. Bacini artificiali, recipienti

La raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale o di semplice abbeveratoio in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a mc 5, con superficie libera non inferiore a mq 2, deve ottemperare alle seguenti norme:

- a) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso ed avvenga nel rispetto della normativa vigente relativa agli scarichi;
- b) che sia attuabile, quando risulti necessario, l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi;
- c) che resti eliminato qualsiasi pericolo di impaludamento ed ogni possibile causa di insalubrità.

2.3.4. Acque meteoriche

Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbire rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle.

Il sistema adottato deve essere autorizzato dal Sindaco, dopo essere stato preventivamente sottoposto al parere dell'E.R.

In caso di costruzione di nuovi edifici, l'approvazione di cui al comma precedente è acquisita nella concessione edilizia.

2.3.5. Canali

Le utenze delle acque correnti nei canali devono subordinare ogni nuova immissione alla possibilità di convogliamento delle acque anche nei periodi di piena.

Le rive del canale, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventuali altri mezzi, sentito il parere dell'E.R.

Dal lume dei canali deve essere, almeno una volta all'anno e quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrefattivi, a cura di coloro che sono tenuti per legge alla manutenzione dei canali stessi.

In caso di inadempienza dei proprietari, provvederà il Comune con addebito della spesa a carico dei proprietari stessi.

Quando i canali sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve comunque essere prevista la possibilità di espurgo con recapito ad impianto autorizzato allo smaltimento secondo la vigente normativa.

2.3.6. Ordinanze - Prescrizioni

Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico-sanitario o ambientale, il Sindaco, su istruttoria tecnica degli uffici competenti prescrive la eliminazione delle cause.

Tale norma si intende estesa anche ai bacini artificiali risultanti da movimenti o asportazioni di terreno di qualsiasi natura o per qualsiasi scopo.

CAPITOLO 4 FOGNATURE

2.4.1. Condutture pluviali

È vietato immettere qualunque scarico di natura diversa dalle sole acque di pioggia nelle condutture pluviali.

2.4.2. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

Tutti gli stabili adibiti ad uso civile e similari, ubicati nelle vicinanze di uno spazio pubblico servito da canalizzazione di fognatura, devono essere regolarmente allacciati al servizio pubblico.

L'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta all'Ente gestore della fognatura pubblica.

Tutti gli scarichi devono essere provvisti di un sistema di ispezione, le caratteristiche del quale devono essere indicate nel regolamento di fognatura.

Eventuali situazioni esistenti in difformità devono, a cura dell'interessato e previa acquisizione dell'autorizzazione prevista, essere eliminate mediante allacciamento, entro il termine notificato dal Sindaco.

L'estensione della rete fognaria comunale o consortile in nuove vie obbliga i proprietari degli stabili prospicienti ad allacciarsi alla rete pubblica nel termine di cui sopra.

Per i nuovi stabili non sarà concessa autorizzazione allo scarico se non previa verifica della regolarità degli scarichi idrici da parte del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

2.4.3. Impianti di smaltimento singoli

Per la costruzione o la posa di impianti di smaltimento singoli in zone servite da pubbliche fognature non collegate con l'impianto terminale di depurazione si deve presentare richiesta scritta al Sindaco corredata da:

- dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche dell'impianto;
- rappresentazione grafica in pianta e sezione;
- planimetria della proprietà, con frazionamento dell'impianto.

Gli impianti devono essere dimensionati a seconda delle utenze, e tali da garantire un effluente finale i cui limiti di accettabilità dovranno essere conformi alla tabella C della Legge 10/5/1976 n. 319.

Il recapito finale, in caso di smaltimento nel terreno, dovrà essere a distanza non inferiore a 10 metri dai fabbricati, ed a 20 metri dal pozzo.

Tutti gli impianti dovranno essere costruiti a perfetta tenuta. I condotti dovranno essere in materiale resistenti ai roditori ed alla temperatura di almeno 100°C. Dovrà essere prevista una canna di esalazione sul tetto.

Il Sindaco concede l'autorizzazione alla posa ed alla costruzione degli impianti, previo nulla osta, sulla progettazione, da parte dell'U.S.S.L.

La messa in uso di ciascun impianto è subordinata al parere favorevole dell'U.S.S.L. che effettuerà i controlli del caso, tramite il Servizio n. 1.

CAPITOLO 5
INQUINAMENTO DELL'ARIA
(Comuni in zona di controllo di cui all'art. 2 della Legge 13/07/1966 n. 615)

2.5.1. Ambito della disciplina

Sono sottoposti alle norme del presente regolamento: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; i mezzi motorizzati; gli stabilimenti artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualsiasi tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire o contribuire al pregiudizio della salute, al danno di beni pubblici e privati, alle colture agricole, alla flora ed alla fauna ed all'ambiente in genere.

2.5.2. Impianti termici civili

Gli impianti termici civili, di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento secondo le norme stabilite dalla legge.

Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici, di cui al comma precedente, quelli aventi le seguenti destinazioni:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
- c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- d) lavaggio biancheria e simili;
- e) distruzione di rifiuti (fino ad 1 tonnellata/g);
- f) forni di pane e forni di altre imprese artigiane.

2.5.3. Contenuto di zolfo

In ogni caso gli olii combustibili con viscosità superiore a 5°E a 50°C, devono avere contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso, tenuto conto della particolare situazione meteo-orografica del Comune.

Il contenuto massimo di zolfo è comunque autorizzato valutando le diverse condizioni ambientali.

2.5.4. Camini

I camini degli impianti termici devono rispondere a quanto previsto dalla vigente normativa.

Può essere consentita motivata deroga a presentazione di domanda che deve essere corredata da:

- disegno planimetrico ed altimetrico della zona interessata;
- caratteristiche funzionali dell'impianto (potenzialità termica unitaria delle caldaie, ecc.);
- tipo di combustibile usato;
- eventuali apparecchiature per il controllo della combustione;
- eventuale esistenza di molestia diretta in rapporto all'andamento delle correnti d'aria in quella zona;
- motivazioni tecniche a supporto delle richieste di deroga.

Il Sindaco sottopone la richiesta di deroga al CRIAL, congiuntamente al motivato parere del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

2.5.5. Impianti termici civili di potenzialità inferiore alle 100.000 kcal/h e di imprese artigiane e commerciali

Gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 100.000 kcal/h e di imprese artigiane e commerciali con esercizio continuo od occasionale, sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme sulla sicurezza degli impianti.

2.5.6. Focolari

Quando un focolare sia condotto in modo da dare luogo a produzione di gas, vapori che possono generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. e su parere dei VV.FF.

Il Sindaco, sentito il parere dell'E.R., può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possano essere causa di insalubrità o molestia.

2.5.7. Caratteristiche dei camini

Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

Per i camini inseriti od inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.

I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche costituenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.

2.5.8. Ordinanze contingibili ed urgenti

In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente, può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente tra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare l'inconveniente stesso.

2.5.9. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento

L'interruzione accidentale del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere comunicata immediatamente al Sindaco, al Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. e al Servizio di rilevamento presso il P.M.I.P. anche telefonicamente.

Le comunicazioni verbali o telefoniche devono comunque essere seguite entro 24 ore dalla comunicazione scritta.

2.5.10. Sistemi di lavaggio e pulizia

Gli stabilimenti, il cui ciclo tecnologico prevede manipolazione, trasformazione, deposito ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornalieri al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.

2.5.11. Camini negli insediamenti produttivi

I camini di impianti termici, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinanti emessi, anche a valle degli impianti di abbattimento.

L'altezza comunque non deve essere inferiore a metri 10 e quella effettiva sarà determinata in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.

2.5.12. Autorizzazione all'impiego di combustibili

Ai fini dell'autorizzazione per l'impiego dei combustibili con limitazione, la domanda rivolta al Sindaco deve essere completa della seguente documentazione:

- a) ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale;
- b) potenzialità delle singole unità termiche facenti parte dell'impianto;
- c) caratteristiche del combustibile che si intende impiegare;
- d) consumo massimo orario e medio giornaliero di combustione;
- e) destinazione d'uso del calore prodotto;
- f) caratteristiche e tipo dei bruciatori o sistemi di caricamento delle camere di combustione, con indicazione se sono idonei a trattare il combustibile di cui si chiede l'autorizzazione;
- g) se esiste o è previsto il sistema di preriscaldamento per l'uso di olii combustibili con viscosità superiore a 4°E a 50°C;
- h) altezza dei camini esistenti rispetto al piano stabilimento;
- i) tipo di costruzione dei camini e se termicamente isolati;
- l) diametro interno dei camini;
- m) tipo di tiraggio: se naturale o forzato;
- n) se sono installate o sono previste apparecchiature per il controllo della combustione;
- o) una planimetria orientata scala 1/1000 della zona dello stabilimento per un raggio di almento 200 metri di perimetro;
- p) l'altezza sul livello del mare dell'area dello stabilimento e della zona circostante.

L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco ha validità di anni 1 e può essere rinnovata su domanda degli interessati.

2.5.13. Attività che usano solventi organici

Tutte le attività produttive o di servizio che usano solventi organici di qualunque natura devono essere dotati di idonei sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni e non devono arrecare molestia o danno al vicinato.

Per le lavanderie a secco, i solventi devono essere recuperati integralmente e le eventuali feccie prodotte smaltite tramite i servizi autorizzati per i rifiuti tossici e nocivi. L'eventuale presenza di emissioni derivanti dalla deodorazione dovrà avvenire, previo trattamento di depurazione, in modo tale da non costituire pericolo, danno o molestia (es. non sono tollerati sfiati di canne di esalazioni comuni o canne fumarie, in fognatura, ecc.).

Le attività di autocarrozzeria e quelle adibite prevalentemente a verniciatura che usano vernici a base di solventi organici, devono essere dotate di impianto di captazione e abbattimento del materiale particolato e dei solventi, che garantisca il rispetto di un limite di concentrazione al camino di 10 mg/Nm³ di solventi totali espressi come N-esano.

Alle medesime norme sono soggette le lavorazioni di vetroresina.

Gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi entro 3 anni dalla emanazione del presente regolamento.

Il Sindaco nei casi di pericolo, danno o molestia per il vicinato, può ordinare l'adeguamento alle presenti norme nei tempi più ristretti.

2.5.14. Altre fonti di emissioni (artigiani, commercianti ecc.)

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atte ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici

o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato.

2.5.15. Divieto di combustione all'aperto

È vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere fatta eccezione per quelli di origine vegetale e fatte salve, comunque, le disposizioni vigenti in materia.

CAPITOLO 6
INQUINAMENTO DELL'ARIA
(Comuni fuori zona di controllo di cui all'art. 2 della Legge 13/07/1966 n. 615)

2.6.1. Ambito della disciplina

Sono sottoposti alle norme del presente regolamento: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; i mezzi motorizzati, gli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualsiasi tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire o contribuire al pregiudizio della salute, al danno di beni pubblici e privati, alle colture agricole, alla flora ed alla fauna in genere.

2.6.2. Impianti termici civili

Gli impianti termici civili e di imprese industriali, artigianali e commerciali, con esercizio continuo od occasionale, sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme di sicurezza degli impianti e rispettare le disposizioni degli articoli che seguono.

2.6.3. Focolari

Qualora un focolare sia condotto in modo da dare luogo a produzione di gas, vapori o polveri che possono generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione.

Il Sindaco, sentito il parere del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possono essere causa di insalubrità e di molestia.

2.6.4. Deficienze strutturali degli impianti

Quando risulti che il cattivo funzionamento di un impianto dipende da sue deficienze strutturali, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., il Sindaco prescrive di porvi riparo assegnando un termine di tempo per l'esecuzione delle opere necessarie.

2.6.5. Caratteristiche dei camini

Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Per distanze superiori si osservano le seguenti norme. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, salvo deroghe particolari, che i Comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

Per i camini inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.

I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche costituenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.

2.6.6. Innalzamento dei camini

Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi, il Sindaco, su conforme parere del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. prescrive l'opportuno innalzamento, salvo ed impregiudicato l'esame della modifica sotto il profilo urbanistico.

Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Sindaco prescrive l'uso di combustibili compatibili con l'altezza raggiungibile.

2.6.7. Ordinanze contingibili ed urgenti

In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il Sindaco può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente tra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare gli inconvenienti stessi con ordinanza.

2.6.8. Altre attività

L'esercizio di qualsiasi che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo o la molestia. Il Sindaco, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., viste le disposizioni del Servizio Protezione Aria della Regione o sentito il parere eventuale (non vincolante) del CRIAL, dispone provvedimenti necessari per rimuovere ogni causa di insalubrità.

Si applicano comunque le disposizioni previste nel capitolo precedente relative ad "Aattività che usano solventi organici".

2.6.9. Camini di impianti termici

I camini di impianti termici, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinanti emessi, anche a valle degli impianti di abbattimento.

L'altezza comunque è determinata in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.

2.6.10. Sistemi di lavaggio e pulizia

Gli stabilimenti il cui ciclo tecnologico prevede manipolazione, trasformazione, deposito ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornaliera al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.

2.6.11. Divieto di combustione all'aperto

È vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere fatta eccezione per il materiale di origine vegetale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia.

2.6.12. Veicoli con motore diesel

I veicoli con motore diesel non devono produrre emanazioni inquinanti oltre i limiti fissati dal D.P.R. 323/71 e successive modificazioni. Per gli altri veicoli a motore si applicano le disposizioni contenute nella vigente legislazione nazionale.

CAPITOLO 7

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2.7.1. Nuovi insediamenti produttivi, ristrutturazioni, nuovi impianti

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni ed aree, per iniziare una qualsiasi attività produttiva o istituire un deposito di materiale, è tenuto a comunicare preventivamente l'attività stessa al Sindaco e a richiedere il rilascio del nulla osta all'esercizio di tale attività.

Qualora l'attività che si intende avviare sia ubicata vicino ad abitazioni, le domande verranno pubblicate per venti giorni consecutivi, a spese dei richiedenti, all'albo comunale, nella località ove si intenda fare l'impianto e presso la circoscrizione di quartiere in modo che qualunque interessato possa prenderne conoscenza e presentare gli eventuali reclami scritti e specificati.

Nessuna attività produttiva può essere avviata senza il nulla osta del Sindaco.

La comunicazione preventiva deve altresì essere fatta in caso di ristrutturazioni o di modificazioni e ampliamenti del ciclo produttivo, nonché delle strutture edilizie tali da comportare variazioni significative delle situazioni preesistenti sotto il profilo igienico sanitario.

In caso di mutamento della ragione o denominazione sociale dell'esercente l'attività produttiva, dovrà essere fornita semplice comunicazione.

La comunicazione preventiva al Sindaco va corredata di una relazione tecnica e della documentazione di cui al successivo articolo.

Tale comunicazione con relazione e documentazione, deve essere presentata in triplice copia.

Il Sindaco trasmette copia all'U.S.S.L. con richiesta di parere.

Il nulla osta del Sindaco sarà condizionato alla esecuzione degli adempimenti eventualmente prescritti, contenuti nel parere emesso dall'E.R.

Sulla comunicazione e richiesta di rilascio di nulla osta il Sindaco si pronuncia comunque entro 20 giorni.

2.7.2. Comunicazione preventiva di attività

La comunicazione, di cui al punto precedente, deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le caratteristiche del processo produttivo e/o delle modificazioni che si intendono introdurre, le sostanze utilizzate ed i loro possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, la rispondenza di macchine ed impianti alla normativa prevenzionale vigente, redatta secondo le indicazioni fornite dal Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. e, per le attività di cui all'allegato 1 del III Titolo, con le integrazioni previste nel punto 3.1.6 del Titolo III.

Tale relazione, nel caso di presentazione di domanda di concessione edilizia per immobili per i quali sia già nota l'attività da intraprendere, di cui al punto 3.1.5 del Titolo III, deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia.

Alla relazione va allegata la documentazione relativa alle altre richieste di autorizzazioni previste dalla normativa vigente per ciascun tipo di lavorazione ed in particolare:

- 1) relazione prevista dall'art. 5 del D.P.R. 322/71 o copia del parere del CRIAL per l'attivazione di impianti in grado di contribuire all'inquinamento atmosferico o per modifiche degli stessi;
- 2) domanda di autorizzazione rivolta al Sindaco nel caso si intendano impiegare i combustibili soggetti a restrizioni d'uso ai sensi della normativa vigente;
- 3) domanda di autorizzazione o copia dell'autorizzazione allo scarico di acque provenienti da insediamenti produttivi ai sensi delle vigenti norme statali e regionali;
- 4) copia del nulla osta al progetto ove necessario rilasciato dai VV.FF. e della richiesta del certificato di prevenzione incendi per le attività soggette, ai sensi della Legge 966/65 e del D.P.R. 577/82;

- 5) copia delle richieste di autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi ai sensi della normativa vigente;
- 6) copia delle schede descrittive di rifiuto speciale trasmette all'Ente gestore del Catasto ai sensi della normativa regionale.

Per i documenti già trasmessi al Sindaco o all'E.R. è sufficiente indicare gli estremi della presentazione.

2.7.3. Industrie insalubri

2.7.3.1 Classificazione

Ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS. n. 1265/34 ed in base all'elenco delle lavorazioni insalubri di cui al D.M. 18/11/81, il Comune, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1, procede alla classificazione degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o zooagricoli già esistenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni comprese nel su indicato elenco.

2.7.3.2 Nuovi insediamenti produttivi

Per la classificazione dei nuovi insediamenti produttivi, il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui ai punti 2.7.1. e 2.7.2. e previa ispezione del Servizio n. 1, stabilisce a quale classe l'insediamento appartenga, secondo le modalità di cui alle disposizioni vigenti.

2.7.3.3 Lavorazioni insalubri di prima classe

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe, anche se ubicati in zone o in distretti industriali, non sono consentiti all'interno del perimetro dei centri abitati.

Analogamente, nel perimetro dei centri abitati, non sono consentiti ampliamenti di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe.

2.7.3.4 Insediamenti esistenti

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e zooagricoli, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, quando effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di prima classe, possono essere autorizzati a rimanere all'interno del perimetro del centro abitato se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato.

2.7.3.5 Pericolo di esplosioni, incendi, sviluppo di gas tossici e pericolosi

In conformità alle disposizioni di legge, le operazioni che presentino pericoli di esplosione, incendi, sviluppo di gas asfissianti o tossici devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguati ad evitare la propagazione dell'elemento nocivo.

2.7.3.6 Ordinanza del Sindaco

Spetta al Sindaco, su conforme parere dell'E.R., ordinare la chiusura degli insediamenti insalubri o il loro allontanamento dall'abitato.

Nelle situazioni che presentino caratteristiche di contingibilità ed urgenza, il Sindaco è tenuto ad emettere apposite ordinanze ai sensi dell'art. 153 del T.U.L.L.C.P.

2.7.4. Tossici ad alto rischio

Sono sottoposte a particolare vigilanza e controllo le attività di produzione, deposito, trasporto e comunque manipolazione di tossici ad altro rischio (TCDD, PCB, PCT, CVM ed altri eventuali, secondo la letteratura tecnica e scientifica nazionale ed internazionale).

In particolare sono da applicare le disposizioni vigenti alle lavorazioni nelle quali il cloruro di vinile monomero è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato o utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in polimeri o copolimeri di cloruro di vinile.

CAPITOLO 8

RUMORI

2.8.1. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- a) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato, ad eccezione del rumore prodotto dal normale fluire del traffico nelle sue diverse forme;
- b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali e assimilabili.

Il Sindaco, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il Sindaco emette ordinanze relative alla regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

2.8.2. Caratteristiche della strumentazione

Per l'esecuzione dei rilievi di rumore secondo le modalità indicate al successivo punto 2.8.5 risulta adeguato l'impiego di un fonometro avente caratteristiche di precisione non inferiori a quelle indicate per i fonometri di classe 2 dalla International Electrotechnical Commission (I.E.C.).

Il fonometro deve essere dotato di batterie di filtri a bande di ottava di frequenza centrali: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Hz.

Nel caso vengano impiegati altri strumenti di misura essi devono avere precisione non inferiore a quella prevista per il fonometro.

2.8.3. Modalità generali di misura del rumore

Il fonometro deve essere tarato mediante calibrazione acustica all'inizio ed al termine di ogni serie di rilievi. I rilievi vanno eseguiti in condizioni climatiche di normalità in rapporto alla specifica situazione esaminata. E precisamente:

- a) rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:
 - nel caso di spazi aperti, il rumore va misurato collocando il microfono ad un'altezza dal suolo non inferiore a 1,5 m e di norma ad almeno 3 metri da pareti riflettenti
 - nel caso di ambienti chiusi, il rumore va misurato posizionando il microfono nel vano di una finestra aperta e ad una altezza dal suolo non inferiore a 1,5 m;
- b) rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali e assimilabili. Il rumore va misurato collocando il microfono nelle posizioni in cui il locale viene maggiormente utilizzato, con specifico riferimento alla funzione del locale stesso.

2.8.4. Rumore di fondo

Per il rumore di fondo si intende il livello sonoro (prodotto anche dall'eventuale traffico) che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, è superato nel 90% di un significativo periodo di osservazione. In prima approssimazione il livello del rumore di fondo può essere assunto come il valore più basso indicato più frequentemente dal fonometro. Nel caso che il livello del rumore di fondo sia uguale o superiore ai limiti indicati ai successivi punti 2.8.8 e 2.8.9 del presente Regolamento, non è consentito ad alcun insediamento preso a sé stante di superare tali limiti.

2.8.5. Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore

1) Rumori continui

Viene assunto come continuo un rumore caratterizzato da una cadenza di ripetizione elevata (indicativamente superiore a 10 eventi acustici al secondo).

Si adotta la costante di tempo SLOW e si effettuano le seguenti misure:

- livello sonoro globale in dB (A);
- livelli sonori in dB nelle bande di ottava di frequenza centrale comprese tra 31,5 e 8000 Hz.

Si assume che il rumore preso in esame sia caratterizzato dalla presenza di un tono puro quando il livello sonoro misurato in una banda di ottava superi di almeno 3 dB il livello sonoro misurato in entrambe le bande ad essa adiacenti, oppure quando il livello sonoro misurato in una banda di un terzo di ottava superi di almeno 5 dB quello misurato in entrambe le bande di un terzo di ottava ad essa adiacenti.

2) Rumori impulsivi

Viene assunto come impulsivo un rumore caratterizzato da una successione di singoli eventi sonori di breve durata percepibili distintamente (cadenza di ripetizione indicativamente inferiore a 10 eventi acustici al secondo).

Si effettua la misura globale in dB (A) con costante di tempo IMPULSE.

3) Rumori sporadici

Sono rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente.

Si effettua la misura globale in dB (A) SLOW e si assume come lettura il valore massimo indicato dallo strumento. Sono esclusi i rumori di allarme.

2.8.6. Tipi di zone

Ai fini dell'applicazione della presente regolamentazione, il territorio viene schematicamente suddiviso in quattro tipologie di zone:

- Zone tipo O = ZONE DI PARTICOLARE TUTELA

(per queste zone la quiete rappresenta una condizione indispensabile, ovvero essa può essere tutelata integralmente; tali zone sono individuate e delimitate da appositi atti comunali su proposta del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.)

- Zone tipo A = RESIDENZIALI

(nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente insediamenti abitativi e simili)

- Zone tipo B = MISTE

(nel circondario dell'insediamento disturbato esistono abitazioni e attività industriali, artigianali, agricole e assimilabili)

- Zone tipo C = INDUSTRIALI

(nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente insediamenti industriali, artigianali e assimilabili)

Tale tipo di zonizzazione deve tenere conto delle situazioni di fatto esistenti e quindi può non coincidere necessariamente con la zonizzazione prevista dal Piano Regolatore.

2.8.7. Periodi del giorno

La giornata è schematicamente suddivisa in due periodi:

- diurno: dalle ore 7,00 alle ore 22,00
- notturno: dalle ore 22,00 alle ore 7,00

Limiti massimi consentiti

2.8.8. Rumore proveniente da sorgenti sonore esterne all'insediamento disturbato

Non è ammesso l'esercizio di alcuna attività che alteri la situazione di quiete delle zone protette (zone di tipo O) indipendentemente dalla localizzazione dell'insediamento rumoroso e dalla circoscrizione amministrativa a cui esso appartiene.

Nel caso di nuovi insediamenti di attività rumorose, i limiti indicati vanno rispettati in ogni punto delle zone adiacenti destinate ad insediamenti abitativi ed assimilabili (uffici, alberghi, scuole, ecc.) anche se non ancora edificati, indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative.

Per quanto riguarda le tipologie di zone A, B, C in funzione del tipo di rumore e del periodo del giorno si assumono come limiti massimi i valori in dB (A) indicati in tabella 1.

Tabella 1 – Limiti massimi consentiti dB (A)

Tipo di rumore	Periodo notturno			Periodo diurno		
	Zona A	Zona B	Zona C	Zona A	Zona B	Zona C
continuo senza toni puri	40	45	50	55	60	65
continuo con toni puri	37	42	47	52	57	62
impulsivo	40	45	50	55	60	65
sporadico	55	60	65	70	75	80

Per maggiore dettaglio di valutazione, nel caso di rumori di tipo continuo, si può fare riferimento ai livelli sonori limite nelle diverse bande di ottava riportati in tabella 2

Tabella 2 – Livelli sonori massimi consentiti nelle diverse bande di ottava dB

Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)	Periodo notturno			Periodo diurno		
	Zona A	Zona B	Zona C	Zona A	Zona B	Zona C
31,5	64	67	70	74	77	80
63	57	62	67	72	75	78
125	50	55	60	65	69	73
250	43	48	53	58	63	68
500	39	44	49	54	59	64
1.000	35	40	45	50	55	60
2.000	32	37	42	47	52	57
4.000	39	34	39	44	49	54
8.000	26	31	36	41	46	51

I limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 sono relativi ai livelli sonori rilevabili presso l'insediamento disturbato, nel caso che l'attività rumorosa sia preesistente alla entrata in vigore del presente Regolamento.

2.8.9. Rumore proveniente da sorgenti sonore interne all'edificio sede del locale disturbato

1) Periodo diurno

Rispetto al livello del rumore di fondo rilevabile nel locale in assenza del disturbo, è consentito un aumento di 3 dB (A) nella zona residenziale e mista, di 5 dB (A) nella zona industriale.

1) Periodo notturno

Non è consentita alcuna attività che modifichi il livello sonoro nel locale disturbato.

2.8.10. Correzioni ai limiti indicati

a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato

a1) Periodo diurno

Qualora l'esercizio delle attività rumorose sia limitato ad una frazione del periodo diurno, relativamente ai rumori di tipo continuo o impulsivo vengono ammessi i seguenti incrementi dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2.

Durata delle attività nel periodo diurno (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati dB o dB (A)
≤ 120	+3
≤ 60	+6
≤ 30	+9

a2) Periodo notturno

Limitatamente al rumore prodotto per il funzionamento di impianti o apparecchiature in condizioni di emergenza è ammesso un incremento di 10 dB (A) rispetto ai limiti indicati per i rumori di tipo sporadico.

a3) Impianti funzionanti con continuità

Nel caso di impianti preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e la cui attività è vincolata a un funzionamento continuo per esigenze tecniche, è ammesso, limitatamente al periodo notturno, un aumento di 5 unità dei limiti corrispondenti indicati nelle tabelle 1 e 2.

b) Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato

Nel caso di disturbo di ridotta durata, limitatamente al periodo diurno, sono ammesse le seguenti correzioni:

Durata del disturbo nel periodo diurno (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati dB o dB (A)
≤ 120	+2
≤ 60	+3
≤ 30	+4

CAPITOLO 9 VIBRAZIONI

2.9.1. Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle vibrazioni meccaniche di tipo continuo o intermittente (successione a cadenza ravvicinata di singoli eventi vibratorii) provenienti da:

- sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato ad eccezione di quelle prodotte dalle diverse forme di traffico;
- sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato.

2.9.2. Modalità di misura

Come unità di misura viene assunto il valore efficace (RMS) dell'accelerazione, espresso in m/s^2 .

L'analisi di frequenza della vibrazione va effettuata in bande da 1/3 d'ottava nel campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi).

Le vibrazioni vanno rilevate nelle posizioni rappresentative del locale disturbato orientando l'accelerometro secondo una terna di assi ortogonali aventi origine nel cuore del soggetto ed orientati secondo le direttrici:

- piedi-testa (asse Z);
- dorso-petto (asse X);
- destra-sinistra (asse Y).

Nelle figure 1a, 1b, 1c, è evidenziata la posizione della terna di riferimento relativa alle tre posture tipiche che il soggetto può assumere (vedi figure seguenti).

Come indice di riferimento va assunta la peggiore situazione riscontrata.

2.9.3. Limiti massimi consentiti

I limiti massimi consentiti sono quelli indicati dalle norme ISO in vigore (2631-1978) e relativi addendum (tra cui addendum 1 alla ISO 2631-1980), ed eventuali successive integrazioni.

Attualmente a scopo indicativo in tabella 1 sono riportati i valori limite di base riferiti rispettivamente all'asse (Z) e agli assi (X) e (Y) e nella tabella 2 sono riportati i fattori moltiplicativi dei valori limite di base della tabella 1 a seconda del tipo di insediamento disturbato, del tipo di zona in cui esso insiste e del periodo del giorno (diurno, notturno).

Tabella 1 - Valori limite di base.

Frequenza centrale della banda ad 1/3 d'ottava (Hz)	Accelerazione (rms) (m/s^2)	
	Asse Z	Assi X e Y
1	1×10^{-2}	3.6×10^{-3}
1.25	8.9×10^{-3}	3.6×10^{-3}
1.60	8×10^{-3}	3.6×10^{-3}
2.00	7×10^{-3}	3.6×10^{-3}
2.50	6.3×10^{-3}	4.51×10^{-3}
3.15	5.7×10^{-3}	5.68×10^{-3}
4.00	5×10^{-3}	7.21×10^{-3}
5.00	5×10^{-3}	9.02×10^{-3}
6.30	5×10^{-3}	1.14×10^{-2}
8.00	5×10^{-3}	1.44×10^{-2}

10.00	6.25×10^{-3}	1.80×10^{-2}
8.00	7.81×10^{-3}	2.25×10^{-2}
12.50	1.00×10^{-2}	2.89×10^{-2}
16.00	1.25×10^{-2}	3.61×10^{-2}
20.00	1.56×10^{-2}	4.51×10^{-2}
25.00	1.97×10^{-2}	5.68×10^{-2}
31.50	2.50×10^{-2}	7.21×10^{-2}
40.00	3.13×10^{-2}	9.02×10^{-2}
63.00	3.94×10^{-2}	1.14×10^{-1}
80.00	5.00×10^{-2}	1.44×10^{-1}

Tabella 2 - Fattori moltiplicativi a seconda del tipo di insediamento, del tipo di zona ed il periodo del giorno.

Insediamento	Periodo	Fattore moltiplicativo	
		Zona residenziale	Zona industriale/artigianale
- di particolare tutela (es. ospedali, ecc.)	diurno	1	
	notturno	1	
- abitazioni e assimilabili	diurno	2	4
	notturno	1,4	1,4
- uffici e assimilabili	diurno	4	
	notturno	4	

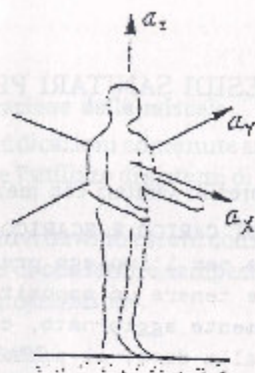


Fig. 1 a

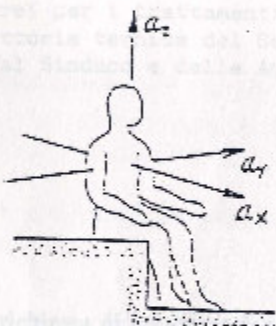


Fig. 1 b

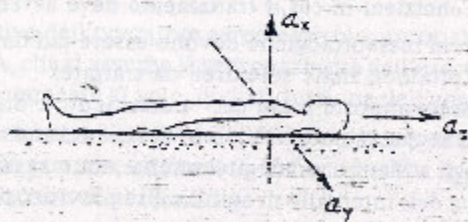


Fig. 1 c

CAPITOLO 10

IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI PER L'AGRICOLTURA

2.10.1. Impiego di presidi sanitari con mezzi meccanici

2.10.1.1 Registro di carico e scarico

Chiunque detiene per l'impiego presidi sanitari di qualsiasi classe deve tenere un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato, con annotazioni relative al trattamento, alla data, al presidio impiegato e alla coltura trattata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza.

2.10.1.2 Condizioni in cui il trattamento deve avvenire

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

Devono essere apposte, prima del trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il presidio sanitario utilizzato.

Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

2.10.1.3 Modalità di preparazione delle miscele

Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti.

Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

2.10.1.4 Contenitori usati

I contenitori dei presidi usati devono essere accatastati in luoghi chiusi e coperti inaccessibili a terzi ed eliminati tramite ditte specializzate ed autorizzate.

2.10.2 Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei

2.10.2.1 Autorizzazione

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., autorizzato dal Sindaco e dalle Autorità agricole locali caso per caso.

2.10.2.2 Contenuto della richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere un programma per il trattamento aereo da cui risultino:

- 1) il nominativo del o dei committenti agricoli;
- 2) il nominativo dell'operatore (a terra) responsabile di tutte le operazioni a terra;
- 2 bis) il nominativo dell'operatore aereo-agricolo, autorizzato come pilota da CIVILAVIA, che si assume la responsabilità dell'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al volo, di distribuzione dell'antiparassitario;
- 3) il territorio: estensione territoriale, descrizione accompagnata dalla relativa topografia quotata, aggiornata ai fini specifici e documentata sull'esistenza di zone sensibili;

- 4) la monocoltura;
- 5) il presidio sanitario (o i presidi sanitari) registrato(i) per l'impiego aereo e per la nomenclatura e le quantità previste;
- 6) il diario ed orario del trattamento;
- 7) l'indicazione della base operativa;
- 8) la dichiarazione dell'operatore aereo-agricolo di avere effettuato una accurata ricognizione del territorio da trattare (per il giudizio di accettabilità da parte dell'E.R.S.Z.) da cui emerga:
 - a) la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda e dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua delle zone sensibili in generale;
 - b) presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
 - c) presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio a monocoltura da trattare;
- 9) una copia della comunicazione formale al committente, da questi contro-firmata, se l'area non è completamente a monocoltura, che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima incompatibili con altre coltivazioni secondarie e che pertanto i prodotti di queste ultime non possono essere destinati alla alimentazione ed alla commercializzazione.

2.10.2.3 Colture e dimensioni delle aree da trattare

I trattamenti con mezzi aerei sono consentiti esclusivamente sulle seguenti monocolture (vite, pioppo e cereali).

Le superfici di terreno a monocoltura devono essere sufficientemente estese (parcelle contigue dell'ordine di grandezza di 7-8 ettari per trattamenti con elicotteri e di 20 ettari per trattamenti con aerei) che topograficamente ed orograficamente siano idonee a consentire il trattamento evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

Qualora in tali aree siano presenti piante isolate o limitate colture diverse, è necessario che il coltivatore sia formalmente avvertito da parte dell'operatore che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima incompatibili con tali coltivazioni secondarie e pertanto i prodotti di queste ultime non possono essere destinati all'alimentazione ed alla commercializzazione.

La suddetta comunicazione formale controfirmata dal coltivatore, deve essere acquisita all'atto della autorizzazione al trattamento.

2.10.2.4 Zone sensibili

Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc.; strade aperte al traffico, ecc.) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Il Sindaco previo parere del Servizio Igiene può prevedere deroghe a quanto sopra, con valutazioni motivate caso per caso.

2.10.2.5 Segnaletica a terra

Il trattamento deve essere effettuato in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegno di confine e di zone di rispetto, maniche a vento, fumi traccianti e simili) che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore, al fine di contenere la deriva e di ottenere un trattamento valido ed efficace, nonché di disporre di un collegamento radio con la base.

2.10.2.6 Base a terra – Preparazione delle miscele

La base deve essere fornita di un anemometro, di un termometro e di un igrometro, inoltre di idonee apparecchiature per la preparazione dei prodotti da irrorare.

Per le modalità di preparazione e di smaltimento dei contenitori si applicano le disposizioni previste dal punto 2.13.1.4.

2.10.2.7 Erogazione dei prodotti

Devono essere usati dispositivi di erogazione che producano nebbie costituite per almeno il 95% da gocce delle dimensioni di non meno di 100 micron, con esclusione di nebbie a ultrabasso volume.

La distribuzione deve avvenire con traiettorie di volo ed alle minime altezze e velocità compatibili con la protezione della deriva, la sicurezza del volo e l'efficacia del trattamento.

2.10.2.8 Intervallo di agibilità

L'intervallo di agibilità di un appezzamento trattato è di 48 ore.

CAPITOLO 11

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

2.11.2 Distanze per nuove costruzioni di allevamenti (stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni).

1. Solamente nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, e con le procedure previste dalle vigenti Leggi e dal presente regolamento, è consentito costruire nuove stalle, porcilaie, capannoni per allevamento vitelli, allevamento avicolo o di altri animali e relative concimaie e vasche di raccolta deiezioni purché, ne sia stata accertata la compatibilità ambientale come previsto nella vigente normativa e nel presente capitolo.

All'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica potranno essere altresì individuate aree da destinare alla costruzione dei nuovi allevamenti e dei relativi stoccaggi.

2. Dall'approvazione del presente capitolo, i nuovi insediamenti per allevamenti zootecnici e/o relativi ampliamenti in riferimento al margine più esterno rispetto all'ambito urbano consolidato e/o ad ambiti di trasformazione residenziale di nuova programmazione, nonché il più esterno rispetto ai seguenti margini, ambito urbano consolidato e/o ambiti di trasformazione residenziale di nuova programmazione rispetto insediamenti per allevamenti zootecnici esistenti, devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

Limiti esterni (capoluogo e frazioni)

a)	Allevamenti suini	600 m
b)	Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca	600 m
c)	Allevamenti bovini di ogni tipo	200 m
d)	Allevamenti di galline ovaiole, tabacchi, anatre, faraone	600 m
e)	Allevamenti avicunicoli diversi e assimilabili	300 m
f)	Animali da pelliccia	600 m
g)	Per tutte le tipologie di allevamenti sopra descritte Da case sparse non di pertinenza agricola Si intendono come tali agglomerati di almeno 40 abitanti (calcolate in base D.M. 5 luglio 1975)	100 m

Tuttavia, per i punti a), b), c) e d), le distanze sopra prescritte possono essere ridotte sino ad un massimo del 50%, qualora si verifichi che tra ambiti di trasformazione residenziale di nuova programmazione e allevamenti esistenti (e non viceversa), sia infrapposta un'area abitativa già esistente, e/o si prevedano idonee barriere a verde della profondità almeno pari al 10% della riduzione della distanza proposta e di larghezza tale da interessare tutto il perimetro di quella porzione di area rivolta verso l'allevamento, ovvero sino ad un massimo stabilito come da tabella di seguito riportata:

a)	Allevamenti suini	300 m
b)	Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca	300 m
c)	Allevamenti bovini di ogni tipo	100 m
d)	Allevamenti di galline ovaiole, anatre, faraone	300 m

Devono essere ubicate a distanza non inferiore a m 50 dagli impianti di cui al presente titolo le abitazioni indicate dal P.R.G.C. in zona agricola (anche se non facenti parte di aziende agricole).

Le abitazioni rurali facenti parte dell'azienda stessa devono essere ubicate a distanza non inferiore a m 25 da stalle e ricoveri per animali di cui al presente titolo ed alle distanze previste nei successivi punti per stoccaggi di deiezioni ed altri impianti aziendali.

3. Dall'approvazione del presente articolo, e fatto salvo quanto già approvato e vigente, le suddette distanze debbono essere tenute presenti nella predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica.

4. I depositi di nuova costruzione contenenti sostanze che possono emanare odori molesti devono essere ubicati a non meno di m 50 dalle case isolate non di pertinenza agricola e m 25 dall'abitazione del conduttore del fondo e dalle abitazioni rurali.

6. Tutte le distanze fra costruzioni agricole ed abitazioni riportate nel presente paragrafo sono da intendersi reciproche.

7. Per quanto concerne gli impianti di biogas, per tutti i medesimi, realizzati anche in assenza di un allevamento, devono essere ubicati ad una distanza minima di almeno 300 m dal perimetro della più vicina area residenziale.

2.11.3 Allevamenti esistenti

1. Si intendono esistenti gli insediamenti i cui edifici, alla data del 19/3/1998 (pubblicazione D.G.R. 6/3/98 n. 6/34964), hanno come destinazione d'uso l'allevamento zootecnico.

2. Tutti gli allevamenti esistenti devono essere condotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e, ove previsto, devono provvedere a rendere conformi le strutture aziendali alle norme del presente capitolo, nei tempi e nei modi dettati dai successivi articoli.

Gli ampliamenti e le ristrutturazioni di allevamenti esistenti dovranno essere conformi alle norme del presente capitolo.

3. Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti possono continuare la loro attività solo a condizione che vengano ristrutturati con:

a) soluzioni atte a riportare l'azienda in norma con le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione dei reflui, ivi compresa la dotazione di stoccaggi.

b) una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all'inquinamento del territorio comprovata da adeguata documentazione tecnica.

c) assenza di ogni fonte di danno o di disturbo per i lavoratori e la popolazione circostante.

d) compatibilità con ogni altra norma edilizia vigente nella zona considerata.

e) per i piccoli allevamenti devono essere rispettati i parametri dettati dalla L.R. 37/93.

Le suddette ristrutturazioni devono essere completate entro i termini stabiliti dal Responsabile del Servizio in accordo con quanto previsto dalla L.R. 37/93 e relativo Regolamento di Attuazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'azienda dovrà cessare l'attività di allevamento entro un termine di tempo stabilito con ordinanza del Sindaco.

Tali allevamenti, se posti in zona residenziale, non possono essere ampliati.

Negli altri casi può essere previsto un ampliamento "una tantum" del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte ed al 20% delle restanti tipologie qualora si verifichino le condizioni previste ai punti a, b, c, d, e l'aumento sia finalizzato al raggiungimento di un modulo produttivo efficiente da un punto di vista tecnico-economico ed igienico-sanitario.

L'Amministrazione Comunale può individuare fasce di rispetto entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative, non è possibile in ogni caso l'aumento dei capi allevati.

Gli ampliamenti delle strutture e dei fabbricati dell'azienda senza aumento degli animali allevati ed aventi come scopo il miglioramento igienico-sanitario dell'allevamento stesso, purché compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi.

4. Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente che non sono in funzione da 5 anni non potranno essere riaperti.

Gli allevamenti, posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente che vengono ceduti assieme al fondo su cui insistono potranno continuare la propria attività a condizione che venga realizzata la loro trasformazione a norma dei commi precedenti.

Le riconversioni da un tipo di animali ad un altro di allevamenti esistenti ubicati a distanze inferiori ai suddetti limiti sono ammesse solo per tipi di animali e di stabulazioni con limiti di distanza equivalenti od inferiori a quelli precedenti e purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti a, b, c, d, sopra riportate, fatto salvo per gli allevamenti suinicoli su lettiera permanente (solo magronaggio con peso medio max. 70 Kg) e comunque ad una distanza non inferiore ai 300 m dal limite esterno di espansione dei centri edificati.

2.11.4 Depositi

Tutti i depositi che lo richiedono, devono essere predisposti in modo tale da non permettere la fuoriuscita della sostanza depositata o di acque luride, prevedendo ove necessario adeguati sistemi fognanti di raccolta e convogliamento delle stesse nella vasca di stoccaggio dei liquami o del colaticcio.

2.11.5 Caratteristiche delle stalle

1. La progettazione dei ricoveri per animali deve rispettare la normativa sul benessere animale oltre a prevedere il massimo risparmio d'acqua nella gestione dell'allevamento.

Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire in ogni caso negli stoccaggi dei liquami o sui paddock.

Tutti gli impianti tecnici devono altresì rispettare le vigenti norme di sicurezza e devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica.

2. La costruzione di nuovi insediamenti zootecnici (con ciò intendendo l'edificazione ex-novo integrale dell'allevamento, nonché l'attivazione a seguito di riconversione di allevamenti preesistenti, in cui si sia operato cambio delle specie allevate e/o l'aggiornamento delle strutture aziendali per la stabulazione degli animali) con la realizzazione di stoccaggi di liquami sotto grigliato interno, in caso di ambiente confinato, non è mai ammessa, fatta eccezione per gli allevamenti bovini da latte (max. 60 giorni) ed i bovini da carne, con esclusione dei vitelli a carne bianca, (max. 90 giorni). Deve essere garantita la tenuta stagna delle vasche per la tutela della falda idrica.

3. Le fosse di veicolazione sotto grigliato, con la sola funzione di convogliare i liquami all'esterno, debbono avere larghezza e pendenza tali da consentire un rapido allontanamento delle deiezioni; tali canalette comunque non saranno prese in considerazione per il calcolo degli stoccaggi.

Qualora se ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza, potrà essere imposta la presenza di sistemi azionabili dall'esterno che garantiscano il ricambio forzato dell'aria.

2.11.6 Porcilaie per suini ad ingrasso e gestazione

Le caratteristiche costruttive dei ricoveri debbono rispettare la vigente normativa, in particolare il Decreto Legislativo 30/12/92 n. 534 “Attuazione della Direttiva CEE 91/630” e quanto previsto nel Titolo III del presente Regolamento di Igiene ed inoltre:

1) in assenza di ventilazione forzata, la superficie finestrata ed apribile deve essere non meno del 7% della superficie pavimentata;

2) l'areazione deve essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini, eventualmente di tipo continuo;

3) i materiali di costruzione, utilizzati nella realizzazione delle porcilaie, devono rispondere ad un coefficiente di conducibilità termica non superiore ad 1,5 e ad un'inerzia termica pari a quella assicurata da 18 cm di muratura piena senza intonaco.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle pratiche di profilassi e terapeutiche è necessario munire le nuove costruzioni di idonei metodi di contenimento degli animali in ottemperanza alle normative vigenti. Le porcilaie esistenti come specificato al punto 1 dell'art. 2.11.3 devono essere dotate di quest'ultima attrezzatura in un periodo non superiore a 365 giorni dalla notifica delle prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio.

2.11.7 Stalle per bovini

Le stalle per bovini debbono essere costruite nel rispetto della vigente normativa ed essere conformi al Decreto Legislativo 30/12/92 n. 533 "Attuazione della Direttiva CEE n. 91/629".

Le caratteristiche costruttive delle nuove stalle debbono tendere, in linea di massima, alla realizzazione di soluzioni igienicamente corrette ed alla produzione di letame piuttosto che di liquame.

Nelle stalle dove sono presenti dei paddock, essi debbono essere di dimensioni adeguate al numero di animali presenti e debbono essere realizzati con:

- a) pavimentazione impermeabile dotata di opportuna pendenza;
- b) cordoli di contenimento che, pur permettendo la movimentazione dei mezzi per la pulizia, consentano il contenimento delle deiezioni;
- c) opportuni sistemi di raccolta delle deiezioni e degli eventuali reflui di dilavamento e loro convogliamento in vasca.

Possono essere prive di pavimentazione solamente le parti dedicate a zone di stazionamento estivo per i bovini e che comunque dovranno avere una superficie impermeabilizzata e dotate di cordoli.

2.11.8. Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali

LIQUAME

1. Qualora a giudizio del Servizio n. 1 ne ricorra la necessità, può essere richiesto di dotare le vasche o le lagune di idonee attrezzature per omogeneizzare la massa ed eliminare le fermentazioni anaerobiche.
2. La costruzione di impianti di trattamento delle deiezioni animali di qualsiasi tipo nonché la realizzazione di reti di distribuzione sul terreno agricolo di liquami tal quali o trattati è sottoposta a parere del competente Servizio dell'A.S.L., su richiesta del Responsabile del Servizio.
3. Lo stoccaggio dei reflui sotto grigliato in ambiente non confinato è sempre ammesso.
4. Lo stoccaggio dei reflui sotto grigliato, sia in ambiente confinato che non confinato, in ogni caso deve sempre essere utilizzato come primo bacino di stoccaggio aziendale; esso dovrà essere dotato di idoneo sistema di pompaggio dei reflui nelle successive vasche di stoccaggio. I reflui stoccati nel sottogrigliato non potranno essere distribuiti direttamente in campo, ma dovranno prima subire un'ulteriore sosta nei successivi bacini di stoccaggio.
5. Gli stoccaggi sotto grigliato di allevamenti esistenti alla data di pubblicazione della circolare esplicativa alla L.R. 37/93 e suo Regolamento Attuativo della Regione Lombardia D.G.R. 6 marzo 1998 n. 6/34964 (19 marzo 1998), non sono ammessi.

Il sottogrigliato di allevamenti esistenti è consentito solo come primo bacino di stoccaggio pari a tre mesi per i bovini da carne (esclusi i vitelli a carne bianca) e 60 giorni per tutti gli altri tipi di allevamento.

Per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, per tutte le tipologie di allevamento esistente:

- a) è ammesso un unico bacino se la capacità è adeguata alle previsioni del Giara;
- b) è ammessa una capacità max. di 120 giorni o 90 giorni (per bovini da latte o misti), qualora lo stoccaggio sia costituito da un unico bacino ma con capacità insufficiente alle previsioni del Giara.

Qualora gli stoccaggi siano costituiti da più bacini devono essere previsti due sistemi:

- a) carico dei reflui;
- b) scarico dei reflui.

Il sistema di carico deve avere una capacità di stoccaggio pari ad almeno 60 giorni ed il suo contenuto non può essere distribuito direttamente in campo ma deve essere riversato nel sistema di scarico. Il sistema di carico può essere costituito da più bacini tra loro collegati in serie qualora la sua capacità di stoccaggio totale superi i 60 giorni di essa è ammessa una capacità max. pari a 120 giorni (90 giorni per gli allevamenti bovini da latte e/o misti).

6. Per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, relativamente ai nuovi allevamenti, è ammesso:

- a) stoccaggio in unico bacino per gli allevamenti equini;
- b) stoccaggio costituito da due bacini con capacità di 60 giorni ciascuno, indipendenti per il carico/scarico, per allevamenti bovini da latte e/o misti;
- c) stoccaggio costituito da 3 bacini con capacità max. di 60 giorni ciascuno ed indipendenti, per tutte le altre tipologie di allevamento.

7. Nel caso in cui sia previsto un sistema di separazione solido/liquida, il volume delle vasche può essere ridotto del 3-6% per gli allevamenti suinicoli e fino al 20% per gli allevamenti bovini, in relazione alla tipologia adottata. In tali casi è ammessa la realizzazione di 2 bacini per gli allevamenti suinicoli e ad un solo bacino per gli allevamenti bovini.

LETAME

1. Nella costruzione di nuove concimaie, vasche, lagune o simili, salvo condizioni più restrittive motivate per singoli casi particolari, deve essere rispettata in ogni caso una distanza di almeno 30 m. da ogni punto di captazione di acqua, 15 m. da fossi, canali irrigui e strade, 50 m. dall'abitazione del conduttore, di altri dipendenti dell'azienda od altre abitazioni rurali. Nel caso di allevamenti esistenti, qualora vengano adottate misure di salvaguardia tali da corrispondere a quanto previsto dal punto 2.11.3 comma 3/c), a giudizio del competente Servizio dell'A.S.L., possono essere accettate distanze da fossi, canali irrigui e strade, e dall'abitazione del conduttore, ridotte fino al 50% di quanto previsto.

2.11.9. Caratteristiche costruttive delle lagune

1. Nella costruzione delle lagune devono essere rispettate le seguenti regole costruttive:

- a) la capienza massima di ciascun lagone non deve superare i 5000 mc;
- b) la profondità massima dello scavo rispetto al piano di campagna non può superare i mt. 2,0;
- c) l'altezza massima dell'arginatura rispetto al piano di campagna non può superare i mt. 4;
- d) il battente del liquame contenuto nel lagone non può superare i 3,0 m;
- e) la quota massima della falda deve essere ad almeno 1,5 m. dal fondo;
- f) lungo il perimetro del lagone debbono essere poste in atto apposite protezioni di sicurezza come:
 - 1) recinzione di sicurezza di tipo trasparente con altezza non inferiore a m. 1,2 e non superiore a mt. 1,8;
 - 2) angolatura dell'argine rispetto al piano di campagna non inferiore a 45 gradi;
 - 3) fosso di guardia immediatamente attorno al piede esterno dell'argine, con funzioni drenanti, di profondità non inferiore a mt. 0,5 e sezione utile di almeno mt. 0,3;
 - g) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile della laguna con pozzetto di ispezione qualora, a giudizio del Servizio dell'A.S.L., le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano.
- h) l'area di carico e scarico del liquame deve essere pavimentata con materiale impermeabile e munita di pendenza e pozzetto di raccolta;
- i) attorno alla vasca deve essere prevista una barriera verde, preferibilmente arbusti, sui lati rivolti verso l'abitato.

2. La costruzione di questo tipo di stoccaggi, qualora necessario a giudizio del Servizio dell'A.S.L., è subordinata alla realizzazione preventiva, a cura e spese dei richiedenti, di uno studio idrogeologico della zona eseguito da un geologo iscritto all'albo e comprendente:

- a) inquadramento generale
- b) litologia dei terreni per una profondità non minore di mt. 4 al di sotto del fondo delle vasche, rilevata con un adeguato numero di sondaggi in loco
- c) la permeabilità degli strati litologici sottostanti le vasche
- d) la classificazione della terra impiegata per la costruzione delle vasche, sia per il fondo che per gli argini
- e) le caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche del primo acquifero e suo chimismo al di sotto del fondo delle vasche.

Può essere richiesta dal Servizio dell'A.S.L. l'individuazione di almeno 4 pozzi che possano servire di controllo periodico delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque del primo acquifero.

In mancanza di idonei pozzi devono essere costruiti, a cura e spese del proprietario, almeno tre pozzi, uno a monte e due a valle delle lagune, idonei al prelievo di campioni di acqua.

2.11.10. Caratteristiche costruttive delle vasche

Nella costruzione delle vasche in cemento devono essere rispettati i disposti di cui alla L.R. n. 57 del 28/11/1986, nonché rispettare le seguenti regole costruttive:

- a) capienza massima di 5000 mc. per settore;
- b) altezza massima delle pareti dal piano di campagna di mt. 4,0;
- c) costruzione delle pareti e del fondo di opportuno spessore ed adeguatamente legate tra loro;
- d) pozzetti di estrazione del liquame adeguatamente protetti da recinzione;
- e) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile con pozzetto di ispezione qualora, a giudizio del Servizio dell'A.S.L., le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano;
- f) l'area di carico e scarico del liquame deve essere pavimentata con materiale impermeabile e munita di pendenza e pozzetto di raccolta;
- g) attorno alla vasca deve essere prevista una barriera verde, preferibilmente arbusti, sui lati rivolti verso l'abitato.

2.11.11. Norme particolari

Tutti i rubinetti ed i tubi per l'utilizzo di acqua all'interno dell'azienda dovranno essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura automatica.

Nei caseifici, al fine di evitare consumi inutili di acqua, dovranno essere adottati sistemi di raffreddamento con riciclaggio delle acque.

2.11.12. Dimensionamento degli stoccaggi per allevamenti avicunicoli e di piccoli animali

1. Deve essere garantito uno stoccaggio, costruito con materiale impermeabile, tale da garantire un contenimento delle deiezioni adeguato alle caratteristiche dell'impianto ed alle modalità di asportazione ed utilizzo delle stesse.

Salvo diverse caratteristiche, da valutare volta per volta in base alla documentazione presentata, debbono essere previsti i seguenti stoccaggi:

c1) ovaiole in batterie di gabbie con asportazione giornaliera delle deiezioni:

- pollina semiliquida (20% di sostanza secca) in ragione di 6,5 l/100 Kg di peso vivo.

Per le altre tipologie di allevamento delle ovaiole non è necessario stoccaggio quando questo avviene all'interno del capannone (pollina ventilata) o quando le deiezioni vengono sottoposte a compostaggio.

In tali casi sarà sufficiente prevedere una platea impermeabile di superficie tale da consentire uno stoccaggio della pollina prodotta in un ciclo.

c2) allevamenti avicoli a terra con uso di lettiera:

pollina con lettiera in ragione di 3,5 Kg /die /100 Kg di peso vivo. In questo caso il peso specifico per il calcolo della superficie della concimaia va assunto pari a 450 Kg/mc.

Le acque di lavaggio degli allevamenti avicoli devono essere calcolate in ragione di 0,4 lt./ciclo per capo e dovranno essere raccolte in vasche impermeabili coperte poste all'esterno delle strutture di allevamento. Tali acque potranno essere distribuite sui terreni, solo se stoccate per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

c3) cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni:

- liquame in ragione di 12 l/d/100 Kg di peso vivo.

c4) cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio:

- liquame in ragione di 40 l/d/100 Kg di peso vivo.

2.11.13. Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali

1. La distribuzione dei liquami sul suolo agricolo è ammessa unicamente a fini agronomici.

È consentito lo spargimento di reflui provenienti da allevamenti zootecnici (indipendentemente dalla loro classificazione in produttivi e civili) liquidi o solidi, tal quali o sottoposti a trattamenti di deodorizzazione e/o stabilizzazione, su terreno agricolo purché gli apporti corrispondano alle necessità e capacità agronomiche dei terreni, in termini di azoto.

2. Il Responsabile del Servizio, sulla base delle informazioni sulle condizioni pedologiche ed agronomiche delle aree interessate, desunta dalla Carta dei Suoli Regionale o, in mancanza, da altre indagini consimili, su proposta dell'A.S.L., può porre il divieto di utilizzo agronomico delle deiezioni od indicare un rapporto Kg N/ettaro inferiore a quelli precedentemente indicati.

3. I titolari di allevamenti che non dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso all'attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 Kg di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione e/o che dispongono di terreni in concessione d'uso per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, devono tenere un registro di scarico dei volumi movimentati vidimato dall'A.S.L. in cui devono essere annotati:

- la data di spandimento;
- la quantità di refluo movimentato per la distribuzione;
- la identificazione del trasportatore;
- la destinazione del refluo (U.P.A. e coltura);
- identificazione del conduttore del terreno utilizzato.

4. Fertirrigazione – pratica dell'aggiungere i reflui zootecnici eventualmente trattati alle acque irrigue (o viceversa) al fine di distribuirli in campo per la fertilizzazione della coltura in atto.

Tale pratica è ammessa solo nei periodi dell'anno nei quali il refluo distribuito risulti utilizzabile dalle colture. Per fertirrigare è necessario che siano presenti colture e sussista la condizione che la rete irrigua utilizzata per la distribuzione e quella del drenaggio che serve gli appezzamenti trattati, siano isolate dalle restanti acque superficiali e da quelle irrigue non interessate dalla pratica fertirrigante.

Qualora si operi in terreni sciolti si dovrà procedere alla impermeabilizzazione dei canali irrigui utilizzati, onde evitare percolazioni in falda.

La fertirrigazione è una modalità di uso agronomico dei reflui zootecnici che richiede particolari modalità di spargimento e la disponibilità di un refluo non solido. Per effettuare la fertirrigazione è necessario munirsi dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 37/93 ed adottare gli accorgimenti sopra descritti.

2.11.14. Utilizzazione a scopo agronomico di letame

1. L'impiego del letame e del relativo colaticcio, tradizionalmente prodotti come miscela di lettiera e deiezioni stabilizzate in seguito a trattamento aerobico, provenienti da allevamenti bovini allevati a stabulazione fissa con paglia, fatte salve altre norme vigenti, non richiede autorizzazione ai sensi del presente capitolo.

2.11.15. Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 4 del Regolamento Attuativo della L.R. 37/93, qualora l'A.S.L. lo ritenga necessario, il piano dovrà essere corredato dalle necessarie analisi dei terreni ed eventualmente di quelle dei liquami effettuate presso un laboratorio pubblico o presso laboratori privati che applichino i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (D.M. 11/05/92).

In base alle particolari situazioni di rischio della zona possono essere prescritti vincoli particolari circa gli eventuali apporti di N, P, e metalli pesanti nel terreno.

2.11.16 Trasporto di liquami di origine animale

Il trasporto dei liquami deve essere, dove possibile, effettuato evitando l'attraversamento dei centri abitati.

2.11.17 Deroghe e criteri di attuazione

1. Alle norme previste nel presente titolo e nel Titolo III del Regolamento può essere concessa deroga dal Responsabile del Servizio o possono essere indicate soluzioni diverse da quelle previste nei punti precedenti, su conforme parere dell'A.S.L., qualora sussistano esigenze tecniche documentabili, perché le soluzioni adottate permettano il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti.

2. In situazioni di particolare rischio, il Responsabile del Servizio, su parere dell'A.S.L., potrà fissare dei limiti di tempo inferiori a quelli previsti dall'art. 7 del R.A. della L.R. 37/93, relativamente alle dimensioni dell'allevamento, per l'adeguamento anche parziale dell'impianto. Sono da considerare a rischio le situazioni in cui si verifichino le seguenti circostanze:

- 1) l'autonomia di stoccaggio è complessivamente inferiore al 50% del necessario;
- 2) la concimaia non presenta caratteristiche idonee ad impedire la dispersione del colaticcio;
- 3) gli stoccaggi sono costituiti in prevalenza da lagoni in terra non impermeabilizzati, per i quali non sia stata a suo tempo presentato studio geologico approfondito attestante l'impermeabilità naturale del fondo e degli argini.